

Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit



Posizione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit sull'uso di certificati/attestati di conformità

approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit in data 15/07/2005

Lettera Circolare ai verificatori accreditati

Oggetto: disciplina dell'uso di Certificati di conformità al Regolamento CE 761/01

È stato rilevato che alcuni verificatori ambientali - in Italia ed all'estero - rilasciano un "Attestato/Certificato" nel quale si asserisce una "conformità al Regolamento CE n. 761/01" dell'organizzazione verificata. Questa prassi ha sollevato dubbi di legittimità in ambito del Forum degli Organismi di Accreditamento (FAB). Nell'ultima riunione del FAB, tenutasi a Lubiana il 20 maggio 2005, è stata presa una posizione comune sulla questione.

Il certificato di conformità al Regolamento EMAS può essere rilasciato <u>unicamente</u> <u>dall'Organismo Competente Nazionale</u> a seguito della verifica delle condizioni di registrabilità previste dal Regolamento, condizione che consente l'inserimento del nominativo dell'organizzazione nel registro nazionale ed europeo.

Vista l'esigenza comunque di alcuni verificatori di rilasciare una attestazione dell'avvenuta attività di verifica e convalida, il Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS Italia - ritiene accettabile una dichiarazione che riporti la conformità dei vari elementi verificati ai relativi requisiti citati negli allegati del Regolamento.

In particolare si ritiene accettabile una attestazione di convalida che riporti i seguenti elementi:

...a seguito delle attività di verifica del SGA e della dichiarazione ambientale, il .. <u>nome verificatore</u>.. attesta che l'organizzazione ...denominazione dell'organizzazione...ha:

- o effettuato l'analisi ambientale iniziale in conformità agli allegati VI e VII del Regolamento CE n. 761/0;1
- o effettuato gli audit interni in conformità all'allegato II del Regolamento CE n. 761/01;
- elaborato una dichiarazione ambientale in conformità all'allegato III del Regolamento CE n. 761/01:

e che i dati e le informazioni presenti nella dichiarazione ambientale sono attendibili e coprono in modo soddisfacente tutti gli impatti ambientali significativi dell'organizzazione.

Quindi, i verificatori accreditati debbono astenersi dal rilasciare attestati e/o certificati di conformità al Regolamento 761/01 o redatti in modo da indurre soggetti non esperti a ritenere che l'organizzazione sia già registrata.

Il non rispetto della presente prescrizione potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla "*Procedura di accreditamento e sorveglianza dei verificatori ambientali*" paragrafo 4.8 punto c).

Roma, 15.07.2005